I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2299/77 DEL CONSIGLIO

dell'11 ottobre 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 2778/75 che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame, ed il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 371/76 (4), ha fissato in particolare per le anatre, le oche macellate ed i pulcini non differenziati per specie, da un lato, le quantità di cereali da foraggio necessari per la produzione, nella Comunità e nei paesi terzi, di un chilogrammo di pollame macellato e un pulcino, e, dall'altro, l'ammontare forfettario che esprime gli altri costi di alimentazione, nonché le spese generali di produzione e di commercializzazione di un chilogrammo di pollame macellato e di un pulcino;

considerando che, in seguito all'evoluzione verificatasi negli ultimi anni per quanto riguarda le tecniche di produzione ed i prezzi, si è constatato che i dati utilizzati per fissare i suddetti elementi hanno subito variazioni; che occorre pertanto modificare gli elementi medesimi;

considerando infine che gli elementi in questione sono stati fissati per i pulcini senza operare distinzioni tra le specie; che l'evoluzione degli scambi rivela l'esistenza di notevoli differenze tra le condizioni di produzione e di commercializzazione dei pulcini di tacchino e d'oca e quelle dei pulcini di altri volatili; che è perciò necessario differenziare gli elementi per il calcolo del prezzo limite e del prelievo applicabili a queste due diverse categorie di pulcini;

considerando che la nomenclatura doganale che risulta dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 2777/75 è riprodotta nella tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1111/77 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2778/75 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2778/75 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

(1) GU n. L 282 del 1º. 11. 1975, pag. 77.
(2) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.
(3) GU n. L 282 del 1º. 11. 1975, pag. 84.
(4) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 5.
(5) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 950/68 il testo relativo alla sottovoce 01.05 A è sostituito dal testo figurante nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità in chilogrammi	Composizione
1	2	3	4
01.05	Volatili vivi da cortile:		
	A. Pulcini:		
	I. di tacchino o d'oca	0,830 unità	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	II. di altri volatili	0,392 unità	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
	A. Volatili da cortile interi:		
	I. Galli, galline e polli:		
	a) presentazione 83 %	1,925	granoturco 80 % orzo 20 %
	b) presentazione 70 %	2,189	granoturco 80 % orzo 20 %
	c) presentazione 65 %	2,385	granoturco 80 % orzo 20 %
	II. Anatre:		
	a) presentazione 85 %	2,853	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	b) presentazione 70 %	3,464	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	c) presentazione 63 %	3,849	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	III. Oche:		
	a) presentazione 82 %	3,122	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	b) presentazione 75 %	3,413	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	IV. Tacchini	2,338	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	V. Faraone	3,808	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %

ALLEGATO II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità in chilogrammi	Composizione	Ammontare forfettario in UC
1	2	3	4	5
01.05	Volatili vivi da cortile:			
	A. Pulcini:			
	I. di tacchino o d'oca	0,830 unità	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,6000
	II. di altri volatili	0,392 unità	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,1448
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati			
	A. Volatili da cortile interi:			
	I. Galli, galline e polli:			
	a) presentazione 83 %	1,684	granoturco 80 % orzo 20 %	0,6069
	b) presentazione 70 %	1,915	granoturco 80 % orzo 20 %	0,6900
	c) presentazione 65 %	2,087	granoturco 80 % orzo 20 %	0,7518
	II. Anatre:			
	a) presentazione 85 %	2,647	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,6275
	b) presentazione 70 %	3,214	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,7620
	c) presentazione 63 %	3,571	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,8467
	III. Oche:			
	a) presentazione 82 %	3,049	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,9969
	b) presentazione 75 %	3,333	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,8900
	IV. Tacchini	2,275	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,8929
	V. Faraone	3,410	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	1,1356

ALLEGATO III

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
01.05	Volatili vivi da cortile:		
	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»:		
	I. di tacchini o di oche	12 (P)	—
	II. altri	12 (P)	—